



CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 IN LUCO DI MUGELLO

REP. N.

L'anno 2022 il giorno ***** del mese di ***** nella sede del Comune di Borgo San Lorenzo,
Piazza Dante n.2, Borgo San Lorenzo

TRA

- Il **Comune di Borgo S. Lorenzo**, C.F. 01017000488, rappresentato dal ***** nato a ***** il ***** e domiciliato per la carica presso il Comune medesimo, con sede in Piazza Dante 2, il quale interviene in qualità di dirigente del Servizio 3 "Servizi alla persona" autorizzato alla stipula del presente atto e ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente atto ai sensi dell'art. 107.3^ comma lett. c del D. Lgs.vo 267/2000 (di seguito "COMUNE");

e

- "*****" con sede in ***** Via/Piazza ***** C.F./P.IVA ***** nella persona del Sig. ***** nato a ***** in qualità di presidente/legale rappresentante del ***** (concessionario) il quale interviene al presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'interesse ***** che rappresenta (di seguito anche "concessionario").

PREMESSO CHE

- Con determina n.1001 del 30-12-2021 si approvava il presente schema di convenzione per l'affidamento in gestione del campo di calcio a 7 di Luco di effettuata attraverso la piattaforma telematica START, come da documenti conservati in atti;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il Comune di Borgo San Lorenzo, come sopra rappresentato, concede alla "*****" con sede in ***** C.F./P.IVA. ***** la gestione del campo di calcio a 7 realizzato a Luco di Mugello via *****. In particolare sono affidate le seguenti attività:
 - 1.1 La gestione dell'impianto sportivo e degli spogliatoi di pertinenza esistenti, come risultanti dalla planimetria allegata alla manifestazione di interesse "A1";
 - 1.2 Regolamentazione dell'utilizzo, riscossione delle tariffe, cura, sorveglianza e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi;

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro stato risultano da un apposito verbale, redatto tra le parti, in sede di affidamento iniziale. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale;
2. Le attrezzature e gli arredi funzionali al campo forniti dall'Ente rimarranno nella piena proprietà dello stesso;

ART.3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avrà inizio dalla data di stipula della convenzione e avrà durata quinquennale rinnovabile una sola volta per pari anni. Per ogni altra disposizione in materia si applica quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi all'art. 9 "*Durata della concessione e obblighi del concessionario*";
2. Il Comune si riserva la possibilità, al termine della concessione, di effettuare una proroga tecnica dell'affidamento per la predisposizione della nuova gara.

ART.4.GESTIONE

1. La gestione dell'impianto dovrà avvenire nel rispetto di quanto offerto dal concessionario in sede di gara sulla base del progetto gestionale e di manutenzione ordinaria dallo stesso presentato.

ART. 5 CANONE

1. Si fissa in € ***** annui il canone che il concessionario dovrà corrispondere al Comune per l'utilizzo dell'impianto di calcio;
2. Le utenze (acqua, luce, riscaldamento, etc.) saranno ad esclusivo carico del concessionario a cui dovranno, altresì, essere intestate; alla voltura e alle relative spese provvederà direttamente il concessionario;

ART. 6 GARANZIE ASSICURATIVE

1. L'affidatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, nonché per tutti i danni, di qualunque genere, che possano verificarsi alle strutture oggetto di convenzione;
2. L'affidatario deve procedere alla stipula e al mantenimento, per tutta la durata dell'affidamento, di idonee polizze assicurative, come previsto dall'avviso di manifestazione di interesse art 6) **OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE**. Copia di tali polizze assicurative dovranno essere consegnate al Comune prima della stipula della convenzione;

ART. 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente:

- 1.1 con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti;

- 1.2 unilateralmente, con provvedimento di risoluzione da parte dell'Amministrazione Comunale in caso di gravi e colpevoli inadempienze agli obblighi assunti con la presente convezione. In tale ipotesi la decadenza viene dichiarata dopo che il Comune abbia contestato, a mezzo di raccomandata a/r, le inadempienze rilevate e diffidato il concessionario a sanare le stesse entro 15 (quindici) giorni e lo stesso non vi abbia provveduto;
2. La risoluzione anticipata comporta la riconsegna dell'impianto al Comune in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, entro i termini fissati dal Comune stesso. In caso di mancato rispetto di tale termine l'ente ha facoltà e diritto di immettersi immediatamente nel pieno possesso degli impianti senza possibilità per il concessionario di addurre eccezioni di sorta;
3. In caso di risoluzione anticipata per colpa dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati al Comune.

ART.8 PUBBLICITA'

1. Il concessionario potrà predisporre la pubblicità visiva e fonica all'interno degli impianti assegnati, ottemperando alle relative normative.

ART. 9 LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

1. Il concessionario, non può procedere unilateralmente agli interventi di manutenzione straordinaria o alla trasformazione degli impianti sportivi. L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del gestore delle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fornitori;
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si applica quanto previsto dal regolamento comunale sugli impianti sportivi e relativo allegato A.

ART.10 DIRITTO DI REVOCA DA PARTE DEL COMUNE

1. Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Borgo San Lorenzo ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento dell'affidamento a discrezione e giudizio dell'Amministrazione per motivi di pubblico interesse o d'ordine pubblico, senza che nulla ed alcun titolo possa il concessionario pretendere dal Comune. Alla revoca consegue il diritto alla risoluzione del contratto;
2. In caso di revoca il concessionario dovrà provvedere alla riconsegna al Comune degli impianti, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune sarà indicato e competerà al Comune il più ampio diritto di immissione in possesso.

ART. 11 TARIFFE ALL'UTENZA

1. Il concessionario per l'uso dell'impianto sportivo applicherà le tariffe stabilite con delibera di GC 160 del 30-12-2021
2. il Comune rimane estraneo ai rapporti tra le società, le associazioni sportive, gli utenti degli impianti, gli spettatori ed i terzi in genere.

ART. 12 GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il concessionario si impegna alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico sanitaria sia per la prevenzione infortuni o incendi; richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento degli impianti oltre a quanto previsto dalla L.R.T. 22/2013 e s.m.i. che stabilisce l'obbligo di dotare gli impianti sportivi di defibrillatori garantendo la presenza di operatori formati al loro utilizzo.

ART. 13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto si intendono applicate le disposizioni dettate dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato dal Consiglio Comunale con delibera 79 del 30-11-2021, e dall'avviso di manifestazione di interesse approvato con Determinazione n. 1001 del 30-12-2021.

ART. 14 FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione delle controversie derivanti dalla presente convenzione è competente il Foro di Firenze;
2. Per quanto non espressamente precisato nelle disposizioni della presente convenzione operano le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

ART. 15 SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELL'ATTO

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131/1986. E' inoltre soggetto all'imposta di bollo, con onere a carico di Artistica Mugello.

Per L'Amministrazione Comunale

Dr. _____

Per *****
